



COMUNE DI CALASETTA

C.A.P. 09011 ** PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Ordinanza contingibile urgente ex art. 32 legge 833/78 – contenimento del contagio da covid-19 – ulteriori limitazioni per le attività a rischio di diffusione del virus

LA SINDACA

appurato che la situazione dei contagi, proprio in queste ore, sta evolvendo in senso peggiorativo, in modo da imporre l'adozione di cautele adeguate, infatti, il numero dei positivi accertati è più che raddoppiato in pochi giorni;

ricordato che i divieti imposti per contenere il contagio hanno lo scopo di garantire in primo luogo la salute pubblica ma anche un minimo di vitalità economica, anch'essa di primaria importanza per il nostro contesto sociale;

richiamate integralmente le disposizioni emanate in precedenza dalle autorità nazionali e locali per il contenimento della grave epidemia in atto;

considerato che la struttura sanitaria del territorio è contrassegnata da non trascurabili criticità, ed inoltre, nel comune di Calasetta, la situazione è ancora più grave, essendo il territorio privo di specialisti medicina generale di pediatria, continuità assistenziale turistica totalmente assente nel 2021 e quella ordinaria caratterizzata da precarietà;

appurato che la situazione è caratterizzata da un elevato grado di incertezza, soprattutto con riferimento all'allarmante fenomeno delle c.dd. varianti;

tenuto presente, che le criticità sommariamente descritte giungono in un periodo in cui la società è attraversata da una crisi generalizzata, che riverbera i suoi effetti in maniera più incisiva nei territori storicamente depressi, come quello del Sulcis Iglesiente;

Visti: l'art. 32 Cost; gli art. 50 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267; gli artt. 13 c. 2 e 32 c. 3 legge 23 dicembre 1978, n. 833; l'art. 191 TFUE;

ORDINA

Il divieto generalizzato di svolgere qualsiasi attività, ricreativa, culturale e sportiva, potenzialmente idonea a provocare la compresenza di più persone, in luogo pubblico o privato, sia essa di carattere laico o religioso, con le seguenti precisazioni:

- la partecipazione alle funzioni religiose (messe e funerali) sono consentite nei limiti dei protocolli vigenti, mentre sono vietate le cerimonie religiose idonee a creare assembramenti (battesimi, comunioni, cresime, matrimoni) che per il loro carattere di convivialità sono idonee a creare assembramenti permanenti di un elevato numero di persone;
- le manifestazioni e attività sportive collettive, ivi compresi gli allenamenti, sono consentite in assenza di pubblico e se gli atleti sono muniti oltre che di valida certificazione verde, anche di tampone effettuato nelle 48 ore antecedenti;
- è consentita l'attività motoria all'aperto in forma individuale;
- è ammesso l'allenamento individuale all'interno delle palestre purché nel rispetto rigoroso dei protocolli sanitari vigenti sotto la responsabilità dei gestori;
- le attività di impresa o comunque destinate a produrre reddito, sono consentite nei limiti delle disposizioni sanitarie vigenti;

è fatto obbligo di rispettare la distanza di sicurezza;

è obbligatorio munirsi di mascherina ed indossarla, anche all'aperto, in tutte le situazioni in cui vi sia probabilità di incontrare persone estranee al proprio nucleo familiare.

La presente ordinanza ha efficacia immediata e vigenza fino alla revoca espressa, è affissa all'albo pretorio per 15 gg. trasmessa alle autorità interessate e diffusa presso il pubblico in maniera appropriata.

Avverte

che, salvo le disposizioni penali applicabili, ogni violazione alla presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 4 d.l. 19/20 e fermo l'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Ministro della Salute entro 30 gg. dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
- al TAR Sardegna entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi della legge 1034/71;
- alternativamente al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La Sindaca
Avv. Claudia MURA



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Claudia Mura".